



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI PADOVA
COMUNE DI MASERA' DI PADOVA

ELABORATO
VCI

VARIANTE SEMPLIFICATA N.1 AL P.A.T.
Relazione circa la non necessità della
Valutazione di Compatibilità Idraulica
Disposizioni sul Contenimento del Consumo di Suolo
L.R. 14/2017 e D.G.R. n. 92 del 27.01.2020



**COMUNE DI
MASERA' DI PADOVA**
Sindaco
Gabriele Volponi

Responsabile Area Urbanistica
Dott. Stefano Cecon



Responsabile Area Edilizia
Arch. Ilenia Bertocco

PROGETTAZIONE
"MRM PLUS"
Dott. Urb. Gianluca Malaspina
Dott. Pian. Gianluca Ramo
Dott.ssa Urb. Sara Malgaretto
Dott. Pian. Michele Miotello

ADOZIONE
DCC N..... DEL.....

APPROVAZIONE
DCC N..... DEL.....

Marzo 2020



1. PREMESSA	2
2. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	4
3. DICHIARAZIONE.....	6



1. PREMESSA

L'art.4 della L.R. 14/2017 ha introdotto misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo. Scopo della citata normativa regionale è quello di *"promuovere un processo di revisione della disciplina urbanistica che porti ad una riduzione progressiva del consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerare lo stesso entro il 2050"*.

Con D.G.R.V. 668 del 15/05/18 la giunta regionale ha approvato la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (A.S.O.) e l'assegnazione delle relative quantità per ogni Comune. Nella medesima D.G.R. è anche stabilito che i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in conformità a quanto indicato nella delibera stessa. Con D.G.R. 1366 del 18/09/18 la Regione ha precisato che tale adeguamento costituisce mero recepimento delle disposizioni della normativa regionale e la corrispondente variante può che essere inquadrata nell'ambito dei casi di esclusione dalla verifica di assoggettabilità a V.A.S. o a verifica V.A.S.

L'obiettivo di consumo di suolo nullo al 2050 in Italia non è stato tradotto all'interno di leggi dello Stato italiano ma la Regione Veneto, con la L.R. citata, si è adoperata per "anticipare" i contenuti di questa futura legge statale. In realtà la L.R. 14/2017 tratta anche altri argomenti (risparmio di suolo agricolo, rigenerazione delle aree esistenti, compensazione ecologica, invarianza idraulica, eliminazione delle opere incongrue).

In ottemperanza alla L.R. 14/2017 il Comune di Maserà ha trasmesso alla Regione apposita scheda informativa unitamente alla documentazione relativa agli "ambiti di urbanizzazione consolidata" in data 24/11/2017, prot. n.493223. La Regione, attraverso la suddetta D.G.R.V. 668/2018, ha provveduto ad individuare la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, nonché la sua ripartizione nei 541 Comuni

Al Comune di Maserà di Padova è stata attribuita, con successiva D.G.R.V. n. 1325/2018, una quantità massima di consumo di suolo pari a 1 ha, determinata dalla superficie residua pari a 1 ha, come esposta nella scheda di cui sopra.

Successivamente al tale adempimento, il Comune ha riscontrato diverse imprecisioni e sostanziali errori nella compilazione della Scheda Informativa a suo tempo inviata.

Con la nuova documentazione, pervenuta in data 30 ottobre 2019, il Comune espone una previsione in termini di superficie residua pari a 45,93 ha.

La SAU Trasformabile indicata nel Quadro conoscitivo validato è corrispondente a 20,90 ha e il residuo di P.R.G. è di 53,35 ha. Ne consegue pertanto che la superficie residua effettiva di P.A.T. rispetta il limite di S.A.U. Trasformabile.



Con D.G.R.V. n. 92 del 27/01/2020 è stata dunque assegnata al Comune una quantità di suolo “consumabile” pari a 24,80 ha.

La superficie complessiva di suolo consumabile (intesa quale *incremento della superficie naturale e seminaturale interessata da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettono le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive*) non potrà superare la “quantità massima di consumo di suolo ammesso” per il Comune di Maserà come sopra indicata.

I due elementi principali distintivi della presente variante sono quindi:

- recepire la quantità massima di suolo consumabile;
- riconoscere gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Con la presente variante **non si va a modificare le previsioni di trasformazione stabilite dal vigente strumento urbanistico** e quindi lo stesso strumento urbanistico comunale continua ad avere la sua struttura e le sue regole alle quali si affianca ora la quantità massima di consumo di suolo che si può consumare. **Non essendoci contenuti aggiuntivi, sia in termini di quantità sia in termini di espansioni, la procedura di variante si intende “semplificata” e risulta di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.**

A fronte delle superfici residenziali/produttive pianificate ma non ancora attuate, a fronte delle linee di sviluppo produttivo e residenziali di potenziale sviluppo previste dal P.A.T., la quota massima di suolo consumabile ammonta quindi a 24,80 ha. Rispetto a tale quantità il Comune di Maserà di Padova dispone di aree (“ragionevoli alternative”) da porre in attuazione in assenza di alternative al consumo di suolo anche attraverso evidenze pubbliche.

La variante viene assunta secondo le procedure art. 14 della L.R. 11/2004 (primo comma, lettera c).



2. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA

Lo Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) è un elaborato tecnico destinato a valutare l'impatto di nuove previsioni urbanistiche in rapporto all'esistente assetto idraulico ed idrogeologico. In linea generale la V.C.I. definisce la progettualità strategica in ordine alla realizzazione di idonee misure compensative dell'alterazione provocata da nuove previsioni urbanistiche.

A livello nazionale la Norma di riferimento è il D.Lgs. 152/2006 (in particolare la sezione "prima" ove vengono esposte le regole in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione trattando altresì il tema della compatibilità idraulica).

Con varie D.G.R. (dalla prima n.3637/2002 fino all'ultima n.2949/2009) la Regione Veneto ha fornito e fornisce "Modalità operative e indicazioni tecniche" per la redazione degli Studi di Valutazioni di Compatibilità Idraulica nella redazione degli strumenti urbanistici. I Consorzi di Bonifica competenti per territorio e gli uffici locali della Difesa del Suolo possono adottare regolamenti interni o linee guida più restrittive della normativa regionale.

La necessità o meno di predisporre la V.C.I. dipende soprattutto dall'estensione della previsione urbanistica. L'allegato "A" alla D.G.R.V. 1322/2006 distingue due macro casi:

sotto i 1.000 mq (trascurabile impermeabilizzazione potenziale) la norma consente di produrre una asseverazione nella quale viene dichiarata l'ininfluenza degli effetti ai fini idraulici ed idrologici nel territorio interessato;

per superfici superiori a 1.000 mq in genere è necessario produrre una valutazione di compatibilità idraulica il cui approfondimento tecnico è via crescente con il crescere dell'estensione dell'intervento.

Si evidenzia come nelle D.G.R. citate ci si riferisce sempre a trasformazione di uso del suolo e non di nuova superficie impermeabile o di superficie impermeabilizzata equivalente.

Gli Studi di Valutazione di Compatibilità Idraulica vengono redatti in ottemperanza alla D.G.R.V. del Veneto n° 3637 del 13/12/02 (conseguente alla Legge nazionale 267/1998 "Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici") e le modalità operative sono fissate attualmente dalla D.G.R.V. n°2948/2009.

Con l'entrata in vigore della L.R. 11/2004 l'originaria D.G.R. 3637/2002 è stata integrata con la D.G.R.V. 1322/2006 attraverso l'introduzione del concetto di "invarianza idraulica" e precisando più in dettaglio i contenuti della V.C.I. (descrizione della variante, descrizione dei luoghi, proposta di misure compensative e di mitigazione del pericolo idraulico, ecc...).

Con la successiva D.G.R.V. 1841/2007 viene precisato che a livello di P.A.T. la V.C.I. deve essere costituita:



- ⇒ dalla verifica di compatibilità della trasformazione urbanistica in rapporto alle indicazioni del P.A.I. e/o altri studi relativi a condizioni locali di pericolosità idraulica nonché,
- ⇒ dalla caratterizzazione idrologica ed idrografica e
- ⇒ dalle indicazioni delle misure compensative, avendo preso in considerazione come unità fisiografica il sottobacino interessato in un contesto di Ambito Territoriale Omogeneo.

Allo stesso modo nell'ambito di un P.I., andando pertanto a localizzare puntualmente le trasformazioni urbanistiche, lo studio avrà lo sviluppo necessario ad individuare le misure compensative ritenute idonee a garantire l'invarianza idraulica con definizione progettuale a livello preliminare/studio di fattibilità. La progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi, ovvero varianti attuate mediante "Accordi di Programma" ovvero in relazione agli interventi in esecuzione diretta. Per le varianti agli strumenti urbanistici che non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere prodotta, dal tecnico progettista, una asseverazione della non necessità della valutazione idraulica (da inviarsi all'Ufficio Regionale della Difesa del Suolo competente per territorio).

La variante oggetto della presente relazione:

- a) prevede un "adeguamento" dello strumento urbanistico del Comune di Maserà di Padova alla L.R. 14/2017. Tale adeguamento viene acquisito attraverso una procedura urbanistica vincolata e condizionata da decisioni di un Ente superiore al Comune (nel caso specifico Regione) che a monte ha già delineato le modalità operative e gli ambiti di manovra su cui procedere;
- b) come precisato in precedenza la variante non prevede introduzione di nuove aree di trasformazione e non viene aumentato il carico urbanistico;
- c) prevede modificazioni formali alle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.A.T. vigente, ma dette modificazioni non risultano correlabili direttamente a possibili variazioni localizzate e contestualizzate del regime idraulico del territorio. Di converso la variante stessa introduce principi di forte limitazione al possibile futuro sviluppo urbanistico del Comune (di nuovo senza contestualizzazione specifica localizzata di ogni singolo possibile sviluppo);
- d) non è direttamente correlata o correlabile a trasformazioni territoriali contestualizzate o contestualizzabili destinate ad alterare in modo significativo il regime idraulico locale.



3. DICHIARAZIONE

Come conseguenza dei citati punti da a) a d) si ritiene non necessaria la stesura di uno Studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica (V.C.I.) e in qualità di tecnico, nei limiti e finalità ammessi dalla Norma, con la presente **si dichiara giustificata e giustificabile l'asseverabilità circa la non necessità di predisporre una V.C.I. in relazione alla presente variante.**

Lì, marzo 2020



per il R.T.P.
dott. urb. Gianluca Malaspina